



FLC CGIL
Forlì - Cesena
*federazione lavoratori
della conoscenza*

ELEZIONI 3 – 4 ottobre 2021: utilizzo delle scuole e obblighi del personale

Il funzionamento scolastico e le ricadute sul servizio del personale docente e ATA in occasione del voto. L'importante ruolo del contratto di istituto

Domenica 26 gennaio si svolgono le Elezioni il rinnovo del Consiglio Regionale.

In queste occasioni verranno utilizzate in prevalenza le scuole pubbliche, con le note ripercussioni sulla funzionalità delle autonomie e sullo svolgimento delle attività didattiche. Sono sempre i sindaci dei diversi comuni che, assumendo poteri prefettizi, definiscono con propria ordinanza l'individuazione degli edifici scolastici per l'insediamento dei vari seggi. Ovvio che le ricadute organizzative sulla scuola e, quindi, sugli obblighi del personale dipendono caso per caso dal tipo di provvedimento emanato dal sindaco stesso. Proviamo ad esaminare le fattispecie più diffuse.

Chiusura totale della scuola

Nel caso in cui tutta la scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione elettorale, tutte le attività di quella scuola sono sospese, gli alunni rimangono a casa e nessun lavoratore, sia esso dirigente scolastico, DSGA, docente o ATA, è tenuto a prestare servizio, né a recuperare le ore non svolte.

Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell'edificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori (docenti e ATA) impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione. Qualora subentrino "esigenze di funzionamento", ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i provvedimenti secondo quanto previsto nel contratto integrativo di istituto.

Chiusura di una scuola, plesso o sede ubicata in comune diverso, con mantenimento dell'apertura della sede centrale in altro comune

In questo caso sono sospese tutte le attività della sola scuola/plesso, ma non quelle della sede centrale. Il personale docente e ATA in servizio nella sede che rimane chiusa non è obbligato ad adempiere a prestazioni lavorative nella sede centrale (tenendo conto che l'assegnazione di docenti e ATA ad una sede della scuola in comune diverso ha durata annuale), salvo non vi siano "effettive e straordinarie esigenze di funzionamento". Tale utilizzo deve

essere in ogni caso regolato nel contratto integrativo di istituto e solo per lo stretto necessario.

Chiusura di un singolo plesso o succursale di una scuola con più sedi nello stesso comune, ma non della sede centrale

Sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso o succursale, ma non quelle delle altre sedi della scuola. Anche in questo caso il personale docente e ATA non è tenuto, nei giorni lavorativi di chiusura, a prestare servizio nelle altre sedi salvo non vi siano "effettive esigenze di funzionamento" (es. sostituzioni di assenti).

L'utilizzo del personale non può essere deciso in via esclusiva dal dirigente scolastico, ma regolato nel contratto integrativo di istituto per lo stretto necessario.

Gli interventi necessari per l'installazione del seggio sono di competenza esclusiva del personale del Comune.

Si precisa infine che, nelle diverse fattispecie sopra descritte, qualora il docente o ATA non possa prestare la propria attività nella sede di lavoro perché inaccessibile, così come disposto dagli organi competenti, si determina un'assenza pienamente legittima, non riconducibile ad alcuna tipologia di previsione contrattuale. Tali assenze non vanno giustificate, non sono oggetto di decurtazione economica o di recupero, tantomeno imposte come ferie o considerate permessi retribuiti.

Principali riferimenti normativo art. 1256 Codice Civile
CCNL 2006-2009
CCNL 2016-2018

Per affissione all'albo sindacale